

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE - FALLIMENTARE

Proc. n. 2/2022 acc.

Il Giudice designato,
rilevato che, con ricorso depositato il 29.04.2022
hanno chiesto dichiararsi
aperta la procedura famigliare di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7,
comma 1, L. 3/12 previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 della medesima legge e l'adozione dei
connessi necessari adempimenti;
verificato che al ricorso e alla documentazione di suo corredo, accede la relazione della dott.ssa Giovanna
Marin, nominata ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 con decreto 19.9.2021 di questo Tribunale, la
quale ha attestato la veridicità dei dati dichiarati, la completezza e attendibilità della documentazione
prodotta oltre che la fattibilità del proposto accordo;
ritenuto che l'istanza appaia rispondente ai requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/12 e che la
medesima, quindi, possa essere sottoposta al vaglio dei creditori ai sensi dell'art. 10 legge n. 3/2012;
ritenuto che sia accoglibile l'istanza di sospensione non solo delle procedure esecutive immobiliari, ma
anche della cessione volontaria del quinto in favore di sia del pignoramento della pensione del
riservata la verifica della richiesta di sospensione del pignoramento
della pensione pignoramento del quale non vi è evidenza in atti;
letti gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 27.01.2012 n. 3;
FISSA
l'udienza ex art. 10, comma 1, L. 3/12 al 29.06.22 ore 11:00, disponendo:
- la comunicazione a ciascun creditore della proposta e del presente decreto nel rispetto delle forme
previste dall'indicato disposto entro trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, L. 3/12;
-la pubblicazione della proposta e del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale di Venezia,
per estratto e con il rispetto delle prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e della privacy;
- che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non potranno essere
iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali (ivi comprese le procedure
esecutive pendenti avanti al Tribunale di Venezia
conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei proponenti, fatta eccezione per i crediti
impignorabili, improseguibile altresì la cessione volontaria a del quinto delle pensioni
rispettivamente percepite dai due istanti;

- che, a far data dal presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui viene eseguita la prescritta pubblicità, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono soggetti a preventiva autorizzazione del giudice;
- che, entro dieci giorni prima dell'indicata udienza i creditori potranno far pervenire, secondo le forme previste dall'art. 11 legge n. 3/2012, il proprio dissenso o il proprio consenso, che si riterrà altrimenti prestato una volta comunicata loro la proposta.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Venezia, 09.05.2022.

Il Giudice

Dott.ssa Tania Vettore